



Associazione senza scopo di lucro
Via Amedeo n. 5
80041 Boscoreale (NA)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 21/10/2024

21/10/2024

In data 21/10/2024, alle ore 17.00, si è riunita presso la sede associativa l'assemblea straordinaria dell'Associazione MAIA.

Sono presenti tutti i soci, assume come da statuto la presidenza dell'assemblea il dott. De Rosa Alfonso, e la qualifica di segretario la dott.ssa Teresa Bifulco per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento Statuto associativo finalizzato all'iscrizione al RUNTS

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara l'assemblea costituita ed atta a deliberare.

Si passa alla discussione del primo punto all'o.d.g..

Dopo una breve discussione viene deliberato all'unanimità dei presenti la precisazione sull'attività che svolge l'Associazione di cui all'art. 3 "nello specifico svolgerà le seguenti attività.....", e di registrare all'AdE il nuovo statuto adottato

L'assemblea delibera all'unanimità dei presenti il 1° punto all'od.g..

Il Presidente dott. Alfonso De Rosa

Il Segretario dott.ssa Bifulco Teresa



Agenzia Entrate	Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	2127-53
In data	25/10/2024
Totale versato	700,00
Il Direttore Territoriale	

IL FUNZIONARIO
Raffaella Erri



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAIA

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, ai sensi della ex legge n.383 del 7 dicembre 2000 e del D.lgs n.117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "codice del terzo settore"), l'Associazione di promozione sociale denominata "MAIA", più avanti chiamata per brevità "Associazione" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana civile, culturale, di utilità sociale. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. In base al D.Lgs 117/2017 (art.12 comma 1 e art. 35 comma5) sono inseriti nella denominazione dell'associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (Associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione del Registro Nazionale del terzo Settore.

ART 2 SEDE E DURATA

- 1.L'associazione ha sede legale nel luogo stabilito dal verbale di assemblea straordinaria associativo.
- 2.L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 4.La durata dell'Associazione è illimitata.
- 5.Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

ART.3 SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione è autonoma, libera e agisce senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio economiche.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse regionale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 comma 1 e ss.mm.ii., dalla lettera "a" alla lettera "z":

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Art. 4 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività come di seguito elencato:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Soci.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e, se iscritta al RUNTS, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-17.

Art.5 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un Socio espressamente delegato.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere Soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi;
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
5. Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali obiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

5. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
6. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alSociogli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota Sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

1. I Soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I Soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione dei libri Sociali, con possibilità prenderne copia.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.7 Bilancio

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
2. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi; a norma dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.8 Libri sociali

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017):
 - libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuti a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be of different individuals. The first signature on the left is relatively simple, while the others are more complex and cursive. The last signature on the right has a small '5' written next to it.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.10 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi a mezzo strumenti postali e/o informatici (pec, mail, whatsapp) o a mano almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi (o tra le persone indicate da eventuali Soci enti).

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario e un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi Sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi Soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
 - i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 12 Il Presidente

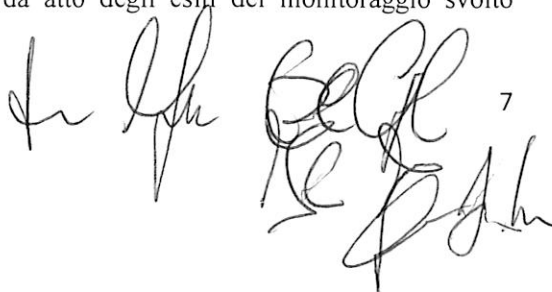
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiederlo. Lo stesso presiede anche l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale, fiscale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, se deliberato dall', al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

Art. 14 Revisione legale dei conti

L'Associazione ha facoltà di nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità Sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi Sociali o tra gli organi Sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione in primis con un Organo di giustizia interno (proviviri, commissione di garanzia che verrà nominata ad hoc) in secundis e qualora l'attività esperita da questi ultimi non risulti risolutiva della controversia presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

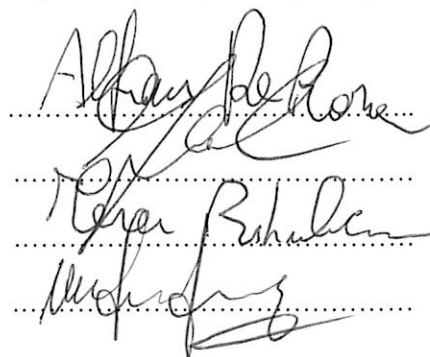
Il presente statuto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D.Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D.Lgs. n. 105/2018)

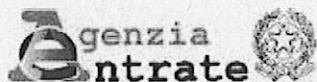
Presidente De Rosa Alfonso

Vice presidente Colace Francesco

Segretario Bifulco Teresa

Tesoriere Michele Amoruso





DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELLAMMARE DI STABIA

Registrazione di Atto Privato

Il 25/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEL , serie 3 , numero 2122

data di stipula: 21/10/2024

ident.vo telematico: TEL24L002122000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95257600635

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95257600635				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

